

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (Atto n. 50).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

ricordato che lo schema di decreto appare conforme ai criteri di delega contenuti nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013 (Legge n. 96 del 2013) relativi al recepimento nell'ordinamento interno della direttiva n. 2010/63/UE «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»;

ricordato altresì che il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora (ex articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE (procedura di infrazione n. 2013/42) – che avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 10 novembre 2012 – dando come termine ultimo all'Italia per conformarsi il 2 aprile 2013;

rilevato che il provvedimento, ai sensi dell'articolo 42, in attesa che siano resi applicabili pratiche e metodi alternativi, differisce al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore dei divieti relativi alle ricerche sugli xenotrapianti (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*) e sulle sostanze di abuso (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*);

considerato che tale disposizione pone in condizione di incertezza quegli studi e progetti di ricerca, anche ricompresi in percorsi internazionali, per il cui risultato atteso sono previsti tempi superiori alla data indicata del 2017;

osservato che tale previsione condiziona significativamente la possibilità per gli Istituti di ricerca italiani di partecipare a progetti internazionali che prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio;

preso atto del parere formulato sul provvedimento dalla XII Commissione Affari sociali, nella seduta del 5 febbraio 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo, ove a tale data non siano ancora applicabili pratiche e metodi alternativi, a prorogare il termine del 1° gennaio 2017 di cui all'articolo 42 per l'entrata in vigore dei divieti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) e *e*) e, in ogni caso, a garantire la partecipazione italiana ai progetti di ricerca avviati prima del 2017 per il cui risultato atteso sono previsti tempi superiori a tale scadenza, adottando adeguate misure di salvaguardia dei progetti medesimi.

12 febbraio 2014